

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2128

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Norme in materia di inquinamento acustico

ONOREVOLI SENATORI. — La rilevanza che sta assumendo l'inquinamento acustico nelle aree urbane è stata messa in evidenza, anche recentemente, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Risulterebbe infatti che nei paesi che fanno parte dell'OCSE oltre 100 milioni di persone, pari al 15 per cento della popolazione, vivono in condizioni inaccettabili dal punto di vista acustico, essendo esposte a un livello equivalente continuo di rumore superiore a 65 decibel; altri 240 milioni di persone sono sottoposte ad impatti sonori il cui livello rende non confortevole il loro ambiente di vita, superando il livello equivalente diurno di 55 decibel.

Il rumore sempre crescente in ambito lavorativo e urbano sta dimostrandosi uno

dei peggiori nemici per la salute pubblica. La normativa nel settore in Italia è assente o del tutto frammentaria. Ci sembra perciò indispensabile affrontare questa problematica globalmente con una proposta di legge che tenga conto del rumore industriale, di quello da traffico e da elettrodomestici. Oltre a quantificare le singole fonti di emissione si prevedono anche i massimi livelli ambientali nelle diverse zone urbane con valori simili a quelli fissati dalle altre «nazioni civili» che soffrono dello stesso problema.

Si prevedono anche sistemi sanzionatori e l'obbligo per l'autorità sanitaria di rimuovere le cause del rumore ambientale. Sono programmate poi visite audiometriche periodiche obbligatorie per i lavoratori espo-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sti ad alti livelli sonori, in base a quanto già previsto dalla legislazione sul lavoro.

Non si possono costringere i cittadini e i lavoratori all'uso delle cuffie o all'assunzione di sonniferi per vincere il rumore dilagante: la civiltà tecnologica può e deve

vincere questo subdolo nemico della qualità della vita umana.

Il disegno di legge presuppone una serie di definizioni tecniche già diffuse tra gli addetti ai lavori, che non vengono riportate nel dettaglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il rumore viene rilevato dagli enti pubblici e privati tramite fonometri di precisione con possibilità di quantificare anche i livelli sonori equivalenti in un dato intervallo di tempo. Esso viene rilevato anche con dosimetri personali con il microfono posto all'altezza dell'apparato uditivo umano.

2. Le rilevazioni in ambiente si intendono effettuate a 1,5 metri dal suolo.

3. Nella presente legge, si intendono per dB i decibel, per dBA i decibel misurati secondo la curva di ponderazione A e per Leq il livello equivalente continuo, secondo le definizioni internazionali comunemente accettate.

Art. 2.

1. Negli ambienti lavorativi vengono fissati i seguenti limiti di esposizione massima:

a) lavoro di tipo intellettuale e di ufficio: livello equivalente nelle 8 ore non superiore a 55 dBA, con eventuali punte massime istantanee della pressione sonora di 65 dBA;

b) nei luoghi di lavoro di produzione i limiti massimi sono così fissati:

- 1) Leq 8 ore 85 dBA;
- 2) Leq 4 ore 88 dBA;
- 3) Leq 2 ore 91 dBA;
- 4) Leq 1 ora 94 dBA.

2. Se il rumore è impulsivo sono ammessi massimo 100 colpi/giorno (c/g) a 140 dB di livello di picco lineare; 1000 c/g a 130 dB e 10.000 c/g a 120 dB.

3. Nei luoghi di lavoro ove si superino gli 80 dBA di Leq in 8 ore o vi sia rumore

impulsivo oltre i 120 dB picco lineare è obbligatoria una verifica audiometrica annuale a carico dell'azienda per i dipendenti esposti.

Art. 3.

1. Ai perimetri delle aziende artigiane e industriali i Leq orari nelle ore diurne non devono superare i 60 dBA con eventuali punte istantanee di 65 dBA. I limiti notturni sono fissati in Leq orario 40 dBA con punte istantanee massime di 45 dBA. I valori notturni sono validi anche nella fascia pomeridiana tra le ore 13 e le ore 15, se l'azienda è ubicata in un contesto abitato.

Art. 4.

1. I mezzi di trasporto pubblici e privati su due o più ruote, esclusi gli aeromobili, non devono emettere a due metri dal profilo del mezzo, su qualsiasi lato, più di 80 dBA nelle condizioni peggiori di funzionamento rispetto alle emissioni sonore.

Art. 5.

1. Non è consentito il commercio di elettrodomestici che a 50 centimetri dal profilo dell'apparecchio, su qualunque lato, nelle condizioni peggiori di funzionamento rispetto alle emissioni sonore, emettano più di 60 dBA. Questo valore non deve essere superato in qualsiasi condizione di uso. Il proprietario dell'elettrodomestico deve curarne la manutenzione ed è ritenuto responsabile delle emissioni sonore dei propri elettrodomestici.

Art. 6.

1. Nelle zone urbane i valori sonori massimi ammissibili, rilevabili in ambiente esterno, devono essere quelli riportati nella tabella A.

2. Nelle aree agricole i valori massimi ammissibili sono quelli stabiliti per le zone residenziali.

3. Sono ammesse punte di livello sonoro istantanee di 10 dB superiori ai valori di Leq orari fissati per le diverse zone.

4. Negli ambienti abitativi interni, il rumore proveniente dal vicinato non deve superare, a finestre chiuse, i 40 dBA come Leq orario di giorno e i 30 di notte, con punte istantanee di 10 dBA superiori. Qualora vengano superati questi limiti, l'autorità locale può imporre interventi strutturali o norme comportamentali per rientrare nei limiti ammissibili.

Art. 7.

1. Qualora in un'azienda siano superati i limiti fissati dall'articolo 2, vengono sospese le lavorazioni e avviate ristrutturazioni tecniche con insonorizzazioni od altre alternative fino a rientrare nei limiti di legge.

2. Il superamento dei limiti di cui all'articolo 4 da parte di mezzi di trasporto è punito con l'ammenda di lire 500.000.

3. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 6 l'autorità locale competente deve realizzare immediati interventi per rientrare nei limiti previsti, quali l'organizzazione del traffico con sensi unici, isole pedonali, limitazione del transito a soli mezzi pubblici.

4. Sull'osservanza dei limiti previsti dalla presente legge vigilano le autorità sanitarie comunali competenti per territorio. In caso di inerzia provvedono le competenti autorità regionali.

TABELLA A
(articolo 6)VALORI SONORI MASSIMI AMMISSIBILI NELLE ZONE URBANE,
RILEVABILI IN AMBIENTE ESTERNO
(Espressi come Leq orari in dBA)

	Giorno (ore 6-20)	Notte (ore 20-6)
Per zone protette (fino a 500 metri dal perimetro di ospedali e case di cura)	50	40
Zone residenziali	55	45
Zone industriali	65	55
Zone aeroportuali (fasce fino a un chilometro dal perimetro aeroportuale)	65	55